

DECRETO CURA ITALIA DEL 16 MARZO 2020 N°17

SINTESI RAGIONATA

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 60 PROROGA DI TUTTI I VERSAMENTI

Per chi

TUTTI

Che cosa

Prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di interessi né sanzioni, i termini per tutti i versamenti verso le P.A. (es. Erario, CCIAA, Inps, Inail) in scadenza il 16 marzo 2020. Esempi espliciti di proroga dal 16/03 al 20/03: tassa vidimazione libri sociali, ritenute d'acconto (codice 1040), contributi previdenziali, IVA.

ART. 61 PROROGA PER LE CATEGORIE PIU' COLPITE

Per chi

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale gioco biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub, musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

Che cosa

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e degli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL nel periodo 2.3 - 30.4.2020, dei versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020. **N.B.** I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31/05/2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato.

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 62 PROROGA PAGAMENTI PER I «PICCOLI»

Per chi

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 \leq 2.000.000 €

Che cosa

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL. N.B. I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31/05/2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato. Esempio: saldo IVA annuale 2019. Attenzione al parametro per individuare i soggetti beneficiari: è l'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non il Volume d'Affari 2019. Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

ART. 62 OPPORTUNITA' PER I RICAVI/COMPENSI LORDI

Per chi

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 \leq 400.000 €

Che cosa

Non assoggettamento alla ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo anche occasionale (art. 25 dpr 600/73), provvigioni e simili (art. 25 bis dpr 600/73) da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 16/03/2020 al 31/03/2020. A condizione che i sostituiti non abbiano, nel mese di febbraio, sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. I sostituiti che vogliono percepire i ricavi/compensi lordi, quindi, devono rilasciare apposita certificazione attestante il requisito del volume dei ricavi/compensi. Questi ultimi provvederanno a versarsi le ritenute non operate dai sostituti, entro il 31/05/2020 o con al max 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni né interessi a partire dal mese di maggio 2020. **N.B.** E' esclusa dall'agevolazione la ritenuta dell'8% art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78.

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 60 PROROGA DI TUTTI I VERSAMENTI

**Per chi
TUTTI**

Che cosa

Prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di interessi né sanzioni, i termini per tutti i versamenti verso le P.A. (es. Erario, CCIAA, Inps, Inail) in scadenza il 16 marzo 2020. Esempi espliciti di proroga dal 16/03 al 20/03: tassa vidimazione libri sociali, ritenute d'acconto (codice 1040), contributi previdenziali, IVA.

ART. 61 PROROGA PER LE CATEGORIE PIU' COLPITE

Per chi

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale gioco biliardi, **ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub, musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

Che cosa

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e degli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL nel periodo 2.3 - 30.4.2020, dei versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020. **N.B.** I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato.

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 62 PROROGA PAGAMENTI PER I «PICCOLI»

Per chi

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 \leq 2.000.000 €

Che cosa

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL. N.B. I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 31 05 2020 o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato. **Esempio:** saldo IVA annuale 2019. **Attenzione al parametro** per individuare i soggetti beneficiari: è l'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non il Volume d'Affari 2019. Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

ART. 62 OPPORTUNITA' PER I RICAVI/COMPENSI LORDI

Per chi

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi/compensi 2019 \leq 400.000 €

Che cosa

Non assoggettamento alla ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo anche occasionale (art. 25 dpr 600 /73), provvigioni e simili (art. 25 bis dpr 600/73) da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 16 03 2020 al 31 03 2020. A condizione che i sostituiti non abbiano, nel mese di febbraio, sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. I sostituiti che vogliono percepire i ricavi/compensi lordi, quindi, devono rilasciare apposita certificazione attestante il requisito del volume dei ricavi/compensi. Questi ultimi provvederanno a versarsi le ritenute non operate dai sostituti, entro il 31 05 2020 o con al max 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni né interessi a partire dal mese di maggio 2020. **N.B.** E' esclusa dall'agevolazione la ritenuta dell'8% art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78.

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 62 PROROGA PER I COMUNI PIU' COLPITI

Per chi

Solo per i soggetti ricadenti nei Comuni della zona rossa individuata dal DPCM del 23 02 2020.

Che cosa

I versamenti ordinari delle imposte e degli adempimenti tributari, (comprese le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, sui redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente, sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e di quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, scadenti tra il 21 02 2020 ed il 31 03 2020. **N.B.** Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

ART. 68 SOSPENSIONI CARTELLE E AVVISI INPS

Per chi

TUTTI

Che cosa

Sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 08/03/2020 al 31/05/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi (vedi INPS), ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e atti esecutivi emessi da questi ultimi. Sospensione anche di "rottamazione ter" e "saldo e stralcio", in scadenza al 28/02 ed al 31/03, fino al 31/05/2020. Sembra non comprese nella proroga le scadenze delle rate comprese in questo periodo, relative alle rateazioni di avvisi bonari e cartelle esattoriali già in essere.

SLITTAMENTO ADEMPIMENTI

ART. 71 PREMIO PER CHI HA GIA' PAGATO

**Per chi
TUTTI**

Che cosa

Il Mef stabilirà con un decreto forme di menzione per i contribuenti che non si sono avvalsi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste. Previa comunicazione al MEF.

SLITTAMENTO PAGAMENTI

ART. 62 PROROGA ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per chi

Tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia

Per cosa

Sospensione adempimenti tributari diversi da versamenti e dall'applicazione di ritenute alla fonte e di addizionali regionali e comunali scadenti nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. **N.B.** Gli adempimenti in questione vanno eseguiti entro il 30/06/2020 senza sanzioni. Esempi della sospensione riguardano la dichiarazione IVA 2020, l'esterometro per il primo trimestre 2020. Il termine per la presentazione della CU resta fissato al 31/03/2020, quello per la trasmissione del 730 resta al 30/09/2020, il termine per l'invio telematico all'AdE dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dei soggetti terzi, resta al 31/03/2020.

SLITTAMENTO PAGAMENTI

ART. 67 SOSPENSIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Per chi
TUTTI

Per cosa

Sospensione dal 08 03 2020 al 31 05 2020 delle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

ART. 106 PROROGA APPROVAZIONE BILANCI

Per chi

Le società tenute alla redazione del bilancio in base al c.c. e che si rifanno agli articoli 2364 2° comma e 2478 bis di quest'ultimo.

Per cosa

L'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quindi, riconosciuto il maggior termine per l'approvazione dei bilanci, come «ordinario». Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice Civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

SLITTAMENTO PAGAMENTI

ART. 113 PROROGHE COMUNICAZIONI RIFIUTI

**Per chi
TUTTI**

Per cosa

Rinviati al 30 giugno gli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti già previste entro il 30 aprile; proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli. slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate. proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

FONDO PER IL CREDITO

ART. 49 FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Sono attivate per un periodo di 9 mesi le seguenti misure:

- Gratuità per la concessione della garanzia
- Concessione di garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro
- Concessione di garanzia per operazioni di rinegoiazione del debito

Corso del Rinascimento 69
00186 ROMA
tel. 06 5655 6618

www.tabaccaiuniti.it

segreteria@tabaccaiuniti.it

FONDO PER IL CREDITO

- Elevata la percentuale di copertura all'80% per la garanzia e al 90% per la riassicurazione con importo massimo di 1,5 milioni di euro
- In caso di sospensione del pagamento delle rate per affidamenti in essere da parte delle banche e intermediari finanziari viene allungato anche la durata della copertura da parte del Fondo Centrale
- L'ammissibilità delle operazioni al fondo viene calcolata sulla base di valutazione economico finanziaria e non «andamentale». Escluse imprese con sofferenze o inadempienze probabili
- Per operazioni di portafoglio relative ad imprese danneggiate dall'emergenza la quota della trance junior coperta dal fondo può essere elevata al 50%
- Ammessi a garanzia nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo massimo di 3.000 euro erogati in favore di autonomi e liberi professionisti danneggiati dall'epidemia. Operazioni gratuite e senza valutazione.
- Sono prorogati i termini di tre mesi per gli adempimenti amministrativi relativi al Fondo Centrale
- Viene prevista una garanzia gratuita dell'80% in favore degli enti di Microcredito per operazioni fino ai 40.000 euro
- Viene demandato al MEF con il MISE l'approvazione di nuove misure per il rilascio di finanziamenti e garanzie fino al 90% in favore di banche e intermediari finanziari.

Articolo 51 CONTENIMENTO COSTI DELLA GARANZIA

I contributi annui versati da parte dei confidi e tutte le altre somme corrisposte tranne che a titolo di sanzione, versati all'Organismo per la tenuta dell'albo dei Confidi previsto dall'art 112bis del TUB, sono deducibili dai contributi dovuti per l'adesione ad un Confidi interconsortile.

FONDO PER IL CREDITO

Articolo 54 FONDO SOLIDARIETA' MUTUI PRIMA CASA

Prevista per 9 mesi l'ammissione al fondo di solidarietà per i mutui prima casa (importo non superiore a 250.000 euro) per la sospensione del pagamento delle rate, è estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che registrino un calo di fatturato superiore al 33% nel trimestre da febbraio 2020 paragonato all'ultimo trimestre 2019. Non è necessaria la presentazione dell'ISEE. E' indispensabile un decreto del MEF per disciplinare le misure attuative.

Articolo 56 SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

- **Impossibilità di revoca per aperture di credito e prestiti già esistenti alla data del 29 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020**
- **Per i prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020, i contratti sono prorogati fino al 30/09/2020 c) Per mutui e altri finanziamenti rateali, il pagamento delle rate e dei canoni di leasing è sospeso fino al 30/09/2020 ed il piano delle rate sospese è dilazionato senza maggiori oneri**
-
- Per le PMI la garanzia del fondo è estesa fino al 33% per le operazioni precedenti attraverso una sezione speciale del Fondo
- Per accedere alle misure l'impresa dovrà autocertificare di aver subito una riduzione dell'attività a seguito dell'epidemia da Covid-19
- L'accesso alle misure è gratuito e senza valutazione

FONDO PER IL CREDITO

Articolo 57 SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Lo Stato Viene concede la **Garanzia fino all'80%** per finanziamenti per liquidità erogati da Cassa Depositi e Prestiti anche sotto forma di garanzie di prima perdita erogate in favore di banche ed altri istituti che esercitano attività di concessione di credito, nei confronti di imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato derivante dall'emergenza epidemiologica e che non possano accedere ai benefici del Fondo Centrale. Necessario decreto di concerto tra MISE e MEF per definire le modalità e le condizioni.

RISORSE A FAVORE DEGLI AUTONOMI E DELLE IMPRESE

ART. 64 INCENTIVO ALLA SANIFICAZIONE

Per chi
Imprese e professionisti

Per cosa

Credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

N.B. Non fruibile da subito. In attesa di decreto del MEF da emanare entro 60 gg dalla legge di conversione.

RISORSE A FAVORE DEGLI AUTONOMI E DELLE IMPRESE

ART. 65 CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI

Per chi

Imprese non rientranti fra quelle autorizzate a mantenere l'apertura di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020.
(**sono esclusi rivendite di generi di monopolio**, alimentari, edicole, lavanderie ecc).

Per cosa

Credito d'imposta nella misura del 60 % dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1